

L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL (NON) ESSERE

Riflessioni su cryptoarte e diritto

NICOLE SICARI*

Il contributo tratta del fenomeno della cryptoarte, legata al mondo degli NFT, e delle questioni giuridiche ad esso connesse. Una nuova forma di arte che trasforma i concetti di spazio, tempo, creatività e che, di conseguenza, pone dei complessi quesiti di carattere giuridico. La sfida è aperta: il giurista saprà rispondere?

The paper focuses on the phenomenon of cryptoart, related to the world of NFTs and related legal issues. A new form of art that transforms the concepts of space, time, creativity and, as a result, raises complex legal questions. The challenge is open: will the jurist be able to answer?

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. — 2. Blockchain e NFT. — 3. Cryptoarte e questioni giuridiche connesse. — 4. Osservazioni conclusive.

L'invisibilità è un superpotere.¹

1. *Considerazioni introduttive.* — Se lo sono dimenticati, forse, gli utenti del mondo digitale che quotidianamente rivestono i panni di spettatori non paganti delle proprie e delle altrui vite, messe in scena su di un irresistibile palcoscenico offerto dai social network.

Al contrario, pare ricordarlo bene Banksy, lo street artist più famoso al mondo dal volto nascosto, che ha fatto dell'inconsistenza fisica il suo tratto più distintivo.

Che cosa accade, però, se insieme al suo artista diventa invisibile anche l'opera?

¹ Citazione attribuita all'artista britannico Banksy.

* Dottoranda in Teoria e storia del diritto presso l'Università degli Studi di Firenze.

È il famoso caso del Banksy bruciato: un'opera, intitolata *Morons (White)*, fu acquistata e poi bruciata a Brooklyn in diretta da una società di Blockchain, chiamata *Injective Protocol*, che la trasformò in *non fungible token*, ovvero in una copia digitale crittografata.

L'opera, così come è stata concepita fino a quel momento, non esiste più, è stata trasformata digitalmente e, di conseguenza, è diventata 'invisibile'.

Il concetto di immaterialità apre una riflessione complessa circa la qualificazione giuridica del bene e la sua collocazione in una nuova declinazione del reale, quella digitale, che rappresenta l'unico spazio di conservazione dell'opera di Beeple, il primo artista digitale al mondo di cui è ben visibile il volto, ma non le opere. L'11 marzo 2021 l'opera *First 5000 Days*² di Mike Winkelmann, in arte Beeple, è stata venduta dalla casa d'aste Christie's per ben 69,3 milioni di dollari e, da allora, due cose sono certe: la prima è che si è realizzata la terza vendita più costosa di sempre di opere d'arte; la seconda è che non si può più rimandare il dibattito sul fenomeno dei *non fungible token*.

L'opera di Beeple, adesso conservata chissà dove nel cyberspazio, è un file di immagine ad alta risoluzione raffigurante un collage creato dall'artista in continuum dal 2007 che ha acceso i riflettori su un mercato, quello della cryptoarte, che oggi non ha eguali in termini economici. Parlarne da un punto di vista giuridico significa addentrarsi in un universo complesso, costellato di quesiti su cui si tenterà, in questa sede, di far luce e, auspicabilmente, a cui si tenterà di dare qualche risposta.

È fondamentale che il giurista si interroghi sui limiti e le potenzialità del diritto quando si incontra o, meglio, scontra con il fenomeno digitale e che sia pronto a rivisitare e riadattare le classiche categorie giuridiche, a lui care.

Prima ancora di parlare di cryptoarte, però, è necessario chiarire i concetti di blockchain e di NFT³, che fungono da premesse logiche necessarie alla comprensione del fenomeno che si vuole indagare.

2. *Blockchain e NFT*. — Blockchain è un fenomeno ormai centrale nel dibattito economico, politico e giuridico attuale. Il termine indica un tipo di tecnologia finalizzata alla gestione di transazioni. Essa viene inclusa nella più ampia categoria delle DLT (*distributed ledger technologies*): i sistemi che si basano su un registro distribuito che può essere letto e modificato da più nodi di una stessa rete; su tale registro, in assenza di un nodo centrale, affinché possa essere validata una modifica serve il consenso della maggioranza.

Dunque, si può affermare che la blockchain è una *species* del più ampio *genus* DLT e, come tale, è una catena decentralizzata in cui non vi è alcun ordine

² A. BROWN, *Beeple NFT Sells for 69.3 million becoming most expensive nft ever*, in *Forbes online*, consultabile al link <https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2021/03/11/beeple-art-sells-for-693-million-becoming-most-expensive-nft-ever/?sh=68520a6d2448>, ultimo accesso 15.01.2024.

³ Da ora in avanti nel testo si farà riferimento al *non fungible token* con l'acronimo NFT.

gerarchico, ma una struttura *peer to peer*⁴ in cui tutti gli utenti sono allo stesso livello.

Questo concetto di distribuzione e gestione del *database* si contrappone alla logica tradizionale di gestione centralizzata dei dati: basti pensare al controllo centrale esercitato dal DPO (*data protection officer*) in tutti i casi in cui il titolare del trattamento dei dati personali sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico⁵.

Preliminarmente emerge una prima questione giuridica in merito alla tutela dei dati personali: è difficile individuare il titolare di un dato.

Ciononostante, la blockchain è utilizzata in svariati settori: essa permette di mantenere in modo affidabile e trasparente le informazioni perché si tiene traccia in modo immutabile di tutte le transazioni che vengono validate da una rete di blocchi aperta, pubblica e crittografata⁶.

⁴ «Il sistema Peer to peer è una rete informatica nella quale i computer degli utenti connessi fungono nello stesso tempo da client e da server. In tal modo, gli utenti sono in grado di accedere direttamente l'uno al computer dell'altro, visionando e prelevando i file presenti nelle memorie di massa e mettendo a loro volta a disposizione i file che desiderano condividere»: per questa definizione v. *Enciclopedia Treccani online*, consultabile al link <https://www.treccani.it/enciclopedia/peer-to-peer/>, ultimo accesso 15.01.2024.

⁵ Tale forma di controllo è espressamente prevista dall'art. 37 del GDPR: «1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. 2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento. 3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione. 4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento. 5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39. 6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi. 7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo».

⁶ «La crittografia è una scrittura segreta, cioè tale da non poter essere letta se non da chi conosce l'artificio usato nel comporla»: v., ancora, *Vocabolario Treccani online*, consultabile al link <https://www.treccani.it/vocabolario/crittografia/>, ultimo accesso 15.01.2024.

Cfr. G. VULPIANI, *NFTs e crypto fashion: profili giuridici*, in *Rassegna di diritto della moda e delle arti. Dottrina e giurisprudenza commentata*, 2022, consultabile al link <https://dirittomodaearti.it/nfts-e-crypto-fashion-profil-giuridici%EF%BF%BC/#footnote-ref-4>, ultimo accesso 15.01.2024, dove di legge: «I dati registrati vengono fissati (time stamp) mediante

Il primo settore a subire il fascino di un sistema capace di semplificare e velocizzare gli scambi di informazioni, certificandone anche il valore, fu quello finanziario.

In principio fu il bitcoin⁷: difatti, se c'è un altro termine di cui tutti probabilmente hanno sentito parlare almeno una volta è questo.

Il bitcoin è una criptovaluta creata nell'ottobre del 2008 dal collettivo di S. Nakamoto, che in quell'occasione pubblicò il documento intitolato "*Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer*"⁸ che definiva la criptovaluta un protocollo in grado di generare una rete tra pari e di permettere ad ogni nodo che la compone di effettuare liberamente transazioni con altri nodi della rete.

Attualmente il bitcoin è la criptovaluta⁹ più conosciuta ed utilizzata al mondo; essa si caratterizza per sicurezza, trasparenza, decentralizzazione e velocità.

Occorre, ancora, inserire nel vocabolario di partenza un ulteriore termine, spesso confuso con quello di criptovaluta: il c.d. token.

L'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano definisce un token come «un'informazione digitale, registrata su un registro distribuito, univocamente associata a uno e un solo specifico utente del sistema e rappresentativa di una qualche forma di diritto: la proprietà di un asset, l'accesso a un servizio, la ricezione di un pagamento, e così via»¹⁰.

Dunque, qual è la differenza tra una criptovaluta ed un token?

Mentre una criptovaluta è una vera e propria forma di denaro che utilizza la crittografia per proteggere e verificare le transazioni, le quali vengono registrate sulla blockchain; un token è un'informazione digitale registrata su una blockchain che conferisce una qualche forma di diritto¹¹ (es. diritto di proprietà) ad un determinato soggetto ed ha un valore preciso solo in un contesto definito.

tecniche crittografiche a chiave asimmetrica nella catena di blocchi e, una volta registrati, questi dati non possono essere modificati o manomessi senza il consenso della maggioranza dei nodi coinvolti, il che risulta altamente complesso. Questo permette la sostanziale inalterabilità e tracciabilità delle informazioni inserite. Nella crittografia a chiave asimmetrica ogni utente possiede una coppia di chiavi, una privata ed una pubblica, per la decodifica dei dati».

⁷ S. BOSSIO, M. FLORA, M.T. GIORDANO, L. MAGGI, *Guida pratica agli NFT, Arte e diritto al tempo dei Non Fungible Token*, 2021, *passim*.

⁸ Consultabile al link <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, ultimo accesso 15.01.2024.

⁹ Secondo la definizione offerta dall'art. 1, comma 2, lett. qq., d.lgs. n. 231/2007, dicesi criptovaluta la «rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

¹⁰ La definizione dell'Osservatorio è consultabile al link https://blog.osservatori.net/it_it/ico-e-token-blockchain, ultimo accesso 15.01.2024.

¹¹ Esistono diverse tipologie di token, indicate in un rapporto su *Initial Coin Offerings e Crypto-Assets*, redatto dalla *European Securities and Markets Authority*, che determinano diversi status giuridici: *utility token*, *security token*, *payment token*. V. al link https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391-crypto_advice.pdf, ultimo accesso 15.01.2024.

È proprio una particolare tipologia di token il punto di partenza di questa indagine: il c.d. NFT.

È forse opportuno chiarire la definizione di “fungibile”: beni che possono essere facilmente sostituiti con altri della stessa tipologia, in quanto le loro caratteristiche sono molto simili o coincidenti; di contro un bene “non fungibile” è unico, non sostituibile, non ripetibile e non divisibile. Difatti, un NFT è un bene infungibile e inimitabile con un codice ad esso associato che non può essere replicato; può essere un disegno, una canzone, una gif, un videogioco, addirittura un meme¹².

È unica l'opera di Banksy, così come lo sono quelle di Beeple, ma rimane aperto il dibattito circa la possibilità di tutti gli utenti di poter riprodurre e salvare liberamente sul proprio dispositivo elettronico la stessa opera per cui un acquirente ha speso milioni.

3. *Criptoarte e questioni giuridiche connesse.* — La criptoarte è figlia di una rivoluzione concettuale: è cambiato il modo di concepire un'opera, di viverla, ma soprattutto sono cambiate le modalità di esercizio e di trasmissione dei diritti ad essa legati.

Con il termine criptoarte si intende la nuova categoria di arte legata alla blockchain, ascrivibile al più ampio genere di arte digitale¹³, con il quale si fa riferimento alle opere che utilizzano la tecnologia digitale come parte del processo creativo. Tornando al quesito sopra esposto: acquistare un NFT significa acquistare un certificato di autenticità, un codice che lo rende unico ed irripetibile e, di conseguenza, gli dà un immenso valore. Nell'era del “copia e incolla”, in cui tutto sembra essere stato privato di una sua unicità, la criptoarte rappresenta la chiave di recupero della nozione di valore: difatti, è stato coniato il termine di “*Internet of Value*” per rappresentare la capacità innovativa della blockchain. Tuttavia, l'opera, seppur “*tokenizzata*” e venduta online, può continuare a circolare liberamente in rete: è opportuno allora chiedersi quali siano i diritti che il titolare potrà vantare su di essa.

¹² Fu venduto come NFT all'asta, raccogliendo 500mila dollari, il meme che ritrae una bimba con un ghigno compiaciuto davanti a una casa in fiamme, il c.d. *Disaster Girl*. Per la notizia, v. <https://www.nytimes.com/2021/04/29/arts/disaster-girl-meme-nft.html>, ultimo accesso al 15.01.2024.

Per una definizione di meme, v. la definizione del *Vocabolario Treccani online*, per cui «I memi digitali sono contenuti virali in grado di monopolizzare l'attenzione degli utenti sul web. Un video, un disegno, una foto diventa meme (termine coniato nel 1976 dal biologo Richard Dawkins ne Il gene egoista per indicare un'entità di informazione replicabile) quando la sua “replicabilità”, che dipende dalla capacità di suscitare un'emozione, è massima. (Federica Colonna, Corriere, 18 dicembre 2011, La Lettura, p. 9). Un ‘meme’, nel gergo della Rete, un “miim” nella pronuncia inglese, diffuso attraverso i meccanismi delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti, hashtag, Facebook, blog, e-mail, YouTube, usato a volte per fare pubblicità commerciale. Chiunque può entrarvi e uscirne, anche lasciando un messaggio, un suggerimento, una spiata nella cassetta postale [...] (Vittorio Zucconi, Repubblica, 6 marzo 2012, Prima Pagina)», al link https://www.treccani.it/vocabolario/meme_%28Neologismi%29/, ultimo accesso 15.01.2024.

¹³ R. COLSON, *The Fundamentals of Digital Art*, London, 2007.

Ancor prima è necessario inquadrare dal punto di vista giuridico i *non fungible token* e sul punto bisognerà accontentarsi delle classiche categorie concettuali, riadattate alla realtà digitale.

Vi sono diverse teorie in merito alla natura giuridica dei NFT: la prima guarda molto lontano e li riconduce alla nozione classica di bene, *ex art. 810* del Codice civile. Parte della dottrina, perlopiù statunitense, aderisce a questa ipotesi ritenendo i NFT a pieno titolo beni che possono formare oggetto di diritti reali, come il diritto di proprietà¹⁴.

Vi è poi un'altra ricostruzione di matrice europea che ritiene che essi siano solo delle sequenze informatiche e, di conseguenza, non incorporerebbero il contenuto digitale oggetto di trasferimento tra le parti, sarebbero solo dei documenti di legittimazione. Secondo quest'ultima ipotesi acquistare un NFT, allora, non integrerebbe in sé un diritto, ma il mero accesso al contenuto digitale¹⁵.

Infine, vi è una terza ricostruzione giuridica che ritiene che tale tipologia di token sia solamente uno strumento finanziario: chi acquista l'opera diviene titolare del codice associato alla stessa, del suo certificato di autenticità, ma non acquista anche il diritto d'autore sulla stessa¹⁶. Per poter parlare di diritto d'autore bisogna domandarsi se l'opera crittografata rientra tra le opere protette dall'apposita legge¹⁷. L'art. 1, co. 1, della legge sul diritto d'autore recita: «sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

È evidente che la materialità non sia un requisito necessario affinché un'opera rientri nel concetto di arte; deve invece essere creativa, originale ed unica.

Il tema della qualifica dei NFT come opere d'arte è tanto attuale quanto di difficile trattazione: in primo luogo, per il semplice fatto che il concetto stesso di "arte" è un concetto molto complesso, mutevole nel tempo e relativo al contesto storico-culturale di riferimento, di conseguenza difficilmente definibile dal punto di vista giuridico; in secondo luogo, perché, come sopra esposto in merito alle ricostruzioni sulla natura giuridica dei NFT, sembra esserci confusione tra il ruolo di "mezzo" e il ruolo di "opera fine". Ancora oggi, dal punto di vista concettuale,

¹⁴ P. CARRIÈRE, *La cripto-arte e i non fungible token (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico*, in *dirittobancario.it*, 2021, consultabile al link <https://www.dirittobancario.it/art/la-cripto-arte-e-i-non-fungible-tokens-nfts-tentativi-di-inquadramento-giuridico/>, ultimo accesso 18.01.2024.

¹⁵ G. NAVA, *I non fungible token*, in *Il diritto nell'era digitale*, a cura di R. Giordano, A. Panzarola, A. Police. A. Preziosi e M. Proto, Milano, 2022.

¹⁶ P. CARRIÈRE, *Le "criptovalute" sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di "strumenti finanziari", "valori mobiliari" e "prodotti finanziari"; tra tradizione e innovazione*, in *dirittobancario.it*, 2019, consultabile al link <https://www.dirittobancario.it/art/la-cripto-arte-e-i-non-fungible-tokens-nfts-tentativi-di-inquadramento-giuridico/>, ultimo accesso 18.01.2024.

¹⁷ Il diritto d'autore italiano è disciplinato dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941, modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 e, da ultimo, modificata ancora dalla l. 14 luglio 2023, n. 93.

sembra non essere chiaro se acquistare un *non fungible token* significhi acquistare l'opera d'arte o acquistarne solo il suo certificato di proprietà.

Aggiungendo l'analisi di un altro aspetto, forse, è possibile sciogliere la confusione di ruoli di cui si è sopra scritto: è necessario domandarsi se il processo di tokenizzazione sia una scelta libera, quindi 'creativa' o se, al contrario, sia necessitata, vincolata dallo stile o dal linguaggio.

La risposta risiede nella disciplina del software: un NFT è il risultato di una serie di codici scritti dagli sviluppatori che hanno permesso la realizzazione di un'opera 'creativa' dell'ingegno analogico o digitale, ma attraverso un linguaggio predeterminato, obbligato. Dunque, seguendo questo ragionamento si può affermare che un NFT non sia un bene creativo.

Tuttavia, il classico sistema giuridico basato sul carattere creativo della forma coincidente con l'opera artistica è stato da tempo mandato in crisi dall'arte contemporanea, soprattutto quella concettuale.

Sarà d'aiuto riportare una nota vicenda su una performance artistica oggi conservata in uno dei più importanti musei al mondo (il MoMa¹⁸) risalente agli anni '50: il pianista David Tudor si esibì rimanendo fermo per tutta la durata del brano, 4 minuti e 33 secondi, la partitura dell'esibizione non conteneva nemmeno una nota. Seppur non vi fosse certamente alcuna forma di espressione creativa, oggi quell'episodio è pacificamente considerato una performance artistica di grande valore¹⁹.

In fin dei conti, insomma, bisognerà rimodulare l'assunto di partenza: non tutte le opere creative oggi sono considerate opere d'arte, viceversa non tutte le opere d'arte sono sempre beni creativi. E così, di conseguenza, rimane aperto l'interrogativo sulla possibilità di considerare o meno un *non fungible token* un'opera d'arte.

4. *Osservazioni conclusive.* — Le molteplici sfumature del fenomeno in esame impongono tutta una serie di riflessioni dai caratteri complessi e, non sempre, di facile risoluzione; tuttavia, a parer di chi scrive, da ciò non ne discende l'assoluta incapacità del giurista di analizzare la questione. Anzi, ne emerge un'importante capacità creativa di rielaborazione e trasformazione di paradigmi che, seppur appaiano "cristallizzati", si possono rivelare in grado di inquadrare e regolare fenomeni del tutto inediti.

¹⁸ MoMa è l'acronimo di *Museum of Modern Art*; si tratta del più noto museo di arte moderna del Mondo e si trova a New York.

¹⁹ H. MARSALA, *Avete presente i 4'33" di silenzio di John Cage? Come ogni brano che si rispetti c'è anche uno spartito. Anzi sei. La versione più antica, tra quelle esistenti, finisce al MoMA di New York*, in *Artribune*, 2012, al link <https://www.artribune.com/tribnews/2012/11/avete-presente-i-433-di-silenzio-di-john-cage-come-ogni-brano-che-si-rispetti-ce-anche-uno-spartito-anzi-sei-la-versione-piu-antica-tra-quelle-esistenti-finisc-e-al-moma-di-new-york/>, ultimo accesso 15.01.2024, osserva: «quattro minuti e trentatré secondi di silenzio. L'utopia concettuale, anarchica e paradossale di John Cage spinse fino all'estremo la possibilità del suono d'essere e non essere insieme, debordandosi, contraddicendosi, espandendosi all'infinito».

Laddove le potenzialità delle nuove tecnologie arrivano a sostituirsi a quelle umane diviene fondamentale per il diritto assolvere al compito di guida e regolazione dei nuovi fenomeni nella realtà di riferimento.

La realtà oggi ha mutato forma, sono cambiati i concetti di spazio e di tempo: gli oggetti sono immateriali, il limite geografico non c'è più, l'identità del soggetto non è solo reale, ma anche digitale²⁰.

Analizzare il fenomeno della criptoarte significa entrare in una dimensione in cui la tecnologia smette di essere un mero "strumento" e diviene un'estensione della realtà fenomenica che permette lo svolgimento di un'altra esistenza: quella digitale.

*Accedo ergo sum*²¹: non si può più parlare soltanto di diritto di accesso alla rete perché sono emersi tutti una serie di nuovi diritti "nella rete", considerabile come un prolungamento della realtà fino ad oggi conosciuta.

Dunque, è bene chiarire che digitale non significa virtuale: infatti, quest'ultimo termine fa riferimento ad una realtà simulata per mezzo di tecnologie elettroniche, ancora meglio ad un ambiente nel quale il soggetto ha l'impressione di trovarsi realmente, ma è soltanto una rappresentazione.

Il termine digitale, invece, indica la cifra di un sistema di numerazione: dal latino *digitus* 'dito', riferito a ciò che si conta nelle dita, allude a tutto ciò che si elabora in forma numerica; di conseguenza la dimensione digitale altro non è che la rielaborazione di un fenomeno in dati binari.

È una dimensione quantitativa: le macchine scrivono e parlano in maniera diversa dall'uomo mediante la sequenza base 0-1, il c.d. linguaggio binario.

Cambia il modo di scrivere, di costruire il senso del mondo e, di conseguenza, anche la percezione che l'uomo ha dello stesso.

Dunque, ciò che è digitale è reale perché incide concretamente sulla vita delle persone che sul web svolgono la propria personalità: esercitano i propri diritti, acquistano i propri beni, insomma vivono la propria vita, potenzialmente commettendo anche dei reati.

È auspicabile che in questo "nuovo mondo" il diritto recuperi il suo spazio e guidi i disorientati abitanti digitali alla ricerca di complessi, ma inediti equilibri; alla ricerca di difficili, ma opportuni bilanciamenti tra interessi; alla ricerca di complicate, ma necessarie redistribuzioni tra poteri.

²⁰ Per approfondimenti sulla questione dell'identità digitale v. F. FAINI, *Diritto all'esistenza digitale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3/2019, p. 91 e segg.

²¹ G. SCORZA, *Diritto all'esistenza digitale, Accedo ergo sum*, in *Il diritto di accesso ad Internet*, Atti della Tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010 (Roma, 30 novembre 2010), a cura di M. Pietrangelo, Napoli-Roma, 2011, p. 126: «Accedere, nella società dell'informazione, per un cittadino significa esistere. In difetto dell'accesso si è, inesorabilmente e rapidamente, esclusi dall'appartenenza alla comunità globale, privati della possibilità di fruire di esperienze di relazione, mercato e politica e, soprattutto, dell'esercizio di ogni diritto e libertà che abbia, per presupposto, l'interazione con lo Stato o con gli altri membri della comunità di appartenenza».

Pertanto, diventano risonanti le parole di un illustre maestro: «è questo il nuovo mondo dei diritti»²².

²² S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.